



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Proponente: DONI MARINA

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 64 del 10/12/2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE P.I.A.E./P.A.E." AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2017
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

- la Legge Regionale 17 Luglio 1991, n. 17 "*Disciplina delle attività estrattive*" affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi P.I.A.E.);
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 26/07/2005 veniva approvato, secondo le procedure previste dall'articolo 27, comma 1, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, il P.I.A.E. 2003-2012 della Provincia di Ravenna, comprensivo del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'art. 13, Titolo II, del D.Lgs. 152/2006, come variato con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 03/03/2009 e che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 03/08/2017 la Provincia provvedeva ad eseguire la verifica quinquennale del P.I.A.E.;

ritenuto che:

- dopo l'entrata in vigore della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*" e nell'attesa della sostituzione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) con il Piano Territoriale di Area Vasta (P.T.A.V.) come normativamente prescritto dalla medesima, si deve ritenere possibile l'avvio di procedimenti di variante al P.I.A.E., posto che il P.I.A.E., pur essendo definito dall' art. 23, comma 1, L.R. n. 7/2004 "*parte del P.T.C.P.*", è un Piano la cui sussistenza e la cui possibilità di approvazione autonoma sono previste, sia dalla L.R. n. 17/1991 sia dalla n. L.R. 7/2004, indipendentemente dal passaggio dai P.T.C.P., P.T.A.V. (o P.T.M.) della nuova legge urbanistica regionale;
- il procedimento da utilizzare per la definizione e l'approvazione della variante al P.I.A.E. non può più essere quello di cui all'art. 27 dell'abrogata L.R. n. 20/2000 bensì, a norma dell'art. 43 della L.R. n. 24/2017, quello definito per la generalità dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dagli artt. 43-47 della medesima;

vista la "*Convenzione per l'elaborazione della variante generale del Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna*" con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) sottoscritta dal Dirigente del settore LL.PP. in data 06/04/2020 Rep. 9421 P.G. a ciò autorizzato con Atto del Presidente della Provincia n. 24 del 10/03/2020 che approvava in schema la convenzione in oggetto;

evidenziato che:

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali*", all'art. 23 stabilisce che il P.I.A.E. "*può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa*";

e che:

- con nota P.G. n. 27245 del 04/11/2020, ARPAE si è resa disponibile ad aderire all'opzione indicata all'art. 23 della L.R. n. 7/2004, con conseguente integrazione degli oneri finanziari previsti nella Convenzione succitata di un importo pari ad € 1.500,00 per ogni sito estrattivo;

preso atto che:

- a previsione normativa da ultimo citata
 - a) è stata presentata e validata negli "Obiettivi strategici" contenuti nel "*Documento preliminare: stato pianificazione comunale, disponibilità residue, fabbisogni, obiettivi*" della Variante Generale del Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Ravenna (P.I.A.E.), approvato con Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 82 del 24/08/2020 ove si legge che "*Al riguardo la Provincia di Ravenna, nel suo ruolo di servizio e di coordinamento per i Comuni, si rende disponibile ad aderire all'opzione indicata all'art. 3 L.R. 7/2004 facendo assumere al PIAE il valore e gli effetti del Piano comunale delle attività estrattive, qualora i comuni interessati convengano su tale opzione*";
 - b) si è tradotta nella nota P.G. n. 15220 del 26/11/2020 con la quale la Provincia di Ravenna ha

proposto ai Comuni l'adozione di un Accordo Territoriale, mediante preliminare adesione allo Schema di accordo territoriale da approvarsi con delibera di Consiglio Comunale, in cui la Provincia di Ravenna, dando attuazione al principio della "concertazione istituzionale", definisce l'attività tecnico-amministrativa per l'approvazione del P.I.A.E. da valersi anche quale P.A.E., e segnatamente:

1. le attività tecniche ed operative a carico di ciascun ente e i tempi di espletamento,
2. la ripartizione delle spese derivanti dall'attività di copianificazione;
3. la costituzione di un gruppo di lavoro paritetico mediante individuazione di referente;
4. l'individuazione di ARPAE, incaricata della elaborazione della documentazione grafica e normativa;
5. le modalità di accesso ai documenti elaborati, gli studi, i dati e le informazioni utili alla elaborazione del PIAE con valenza di PAE;

ritenuto che, attraverso la contestualità della predisposizione del PIAE e PAE si perseguono diversi risultati positivi:

- riduzione dei tempi del procedimento di approvazione del PAE;
- riduzione dei costi;
- uniformità dei linguaggi e della disciplina attuativa;
- omogeneizzazione della disciplina territoriale;

atteso dunque che:

- l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
- l'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento urbanistico ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;
- per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 24/2017 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. n. 241/90 così come modificato dalla L. n. 15/2005;

visto l'art. 11 comma 4 bis della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge n. 15/2005 che cita: ".....*in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste dal comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento*";

ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello "Schema Tipo di Accordo", anche a livello consiliare, onde fornire schemi e riferimenti omogenei per le singole procedure di interesse;

tutto ciò premesso e considerato;

richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 11 c. 4 bis della L. n. 241/90 nel testo modificato dalla L. n. 15/2005;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente e di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

udita l'esposizione del relatore;

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa citate e che qui si intendono integralmente riportate l'allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare lo schema di accordo territoriale ad oggetto “*P.I.A.E. della Provincia di Ravenna con valore ed effetti di P.A.E. del Comune di Russi ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004*”;
2. di demandare la sottoscrizione della predetta Convenzione al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente Arch. Marina Doni;
3. di nominare referente quale componente del Gruppo di Lavoro paritetico al fine di inserirne il nominativo nell’Accordo territoriale il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente Arch. Marina Doni;

Allegati:

- Allegato A: Schema di Accordo territoriale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 24/2017 P.I.A.E. della Provincia di Ravenna con valore ed effetti di P.A.E. del Comune di Russi ai sensi dell’art. 23 della L.R. 7/2004